



COMUNE DI TREBASELEGHE (PD)  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Allegato sob B)

PUBBLICATO IL 3 OTT. 1996 PER GIORNI *quindici*  
 E REGISTRATO AL N. *1211* REG. PUBBL.  
 L. 1.8. OTT. 1996 N. MESSO COMUNALE

*Panozzo Silvio*

COMUNE DI TREBASELEGHE

(PROVINCIA DI PADOVA)

~~~~~

R E G O L A M E N T O

P E R I

R E F E R E N D U M



COMUNE DI TREBASELEGHE (PD)  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

19 OTT. 1996  
 PUBBLICATO IL PER GIORNI *quindici*  
 E REGISTRATO AL N. *1211* REG. PUBBL.  
 L. 3. NOV. 1996 N. MESSO COMUNALE

*Panozzo Silvio*

## ART. 1

### DEFINIZIONE

1. Il Referendum sottopone ai cittadini iscritti nelle liste elettorali uno o più quesiti, relativi al medesimo oggetto, fino ad un massimo di 6 (sei), ciascuno dei quali consenta la scelta tra due alternative poste da ogni singolo quesito, in relazione ad atti da assumere da parte degli organi comunali.

Si può tenere un'unica tornata annuale referendaria nel periodo di maggio - giugno e non in concomitanza con altre operazioni di voto per le richieste pervenute al Sindaco entro il mese di febbraio.

2. Il quesito referendario:

- a) deve riguardare materie di esclusiva competenza locale;
- b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento.
- c) Sono esclusi dal referendum i tributi locali, le tariffe, il bilancio, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi dello stesso e i piani di coordinamento territoriale nonché le materie che esulano dalla competenza locale o che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Il quesito deve essere contemplato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per", cui deve, parimenti, seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.

## ART. 2

### PROMOZIONE

1. Conformemente all'art. 52 dello Statuto del Comune, i cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, composto da almeno venti elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trebaseleghe, debbono presentare richiesta al Sindaco.

2. La richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.

3. La richiesta deve, altresì, contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum, e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.

4. La proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione Elettorale Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Il Referendum può altresì essere promosso dal Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### ART. 3

##### COMMISSIONE ELETTORALE

1. Le decisioni della Commissione Elettorale sono adottate e comunicate al Sindaco e al Comitato promotore entro trenta giorni dal ricevimento della proposta da parte del Sindaco.

#### ART. 4

##### RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, su cui viene stampato a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile dalla Commissione Elettorale.

2. I fogli di cui al comma 1 vengono previamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum.

3. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 1, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza.

4. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal Giudice Conciliatore, dal Cancelliere della Pretura o del Tribunale, dal Segretario Comunale o da un suo delegato, dal funzionario incarico dal Sindaco.

5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

6. L'autenticazione delle firme effettuate dal Segretario Comunale o da suo delegato o dal funzionario incaricato dal Sindaco è esente da spese.

#### ART. 5

##### CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI

1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, alla Segreteria Comunale, entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.

2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria Comunale.

#### ART. 6

##### INDIZIONE

1. Il referendum viene indetto dal Sindaco, dopo la verifica da parte della Commissione Elettorale Comunale della validità del numero delle firme necessarie, se sono state raccolte almeno il 12% delle firme ritenute valide appartenenti ad elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trebaseleghe alla data della richiesta.

2. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, anche con manifesti, da affiggersi almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale.

3. La Giunta individua ed assegna gli spazi referendari ai partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento o nel Consiglio Comunale, che ne abbiano fatto richiesta, e al Comitato promotore. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

#### ART. 7

##### PRESENTAZIONI DI PIU' RICHIESTE

1. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, siano presentate altre richieste inerenti al medesimo oggetto, prima che sia intervenuta la verifica di ammissibilità da parte della Commissione Elettorale il Sindaco trasmette le richieste successive alla Commissione Elettorale medesima per valutare, d'intesa con i Comitati promotori, la eventuale unificazione delle proposte ed una eventuale riformulazione dei quesiti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora, non si raggiunga un accordo, la Commissione Elettorale Comunale può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti; in tal caso ciascun Comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.

3. Il Sindaco, prima dell'indizione del referendum, verifica che non siano state depositate richieste di referendum sul medesimo o altri oggetti.

4. Ove vengano depositate richieste referendarie in numero superiore a sei, il referendum medesimo viene indetto relativamente alle prime sei richieste dichiarate ammissibili dalla Commissione Elettorale, rinviando le ulteriori richieste alla tornata referendaria successiva, con diritto di priorità.

#### ART. 8

##### SEGGI REFERENDARI

1. I seggi referendari vengono costituiti con provvedimento del Sindaco nel numero e nei luoghi previsti per i Referendum Nazionali e sono composti da un Presidente, due scrutatori ed un Segretario (senza diritto di voto) estratti a sorte dalla Commissione Elettorale Comunale tra gli iscritti all'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale previsto dall'art. 5/bis della Legge 8.03.1989, n. 95, introdotto dall'art. 6 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

2. Il compenso per i membri dei seggi è pari al 50% di quanto previsto per i referendum nazionali.

#### ART. 9

##### DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quanti entro la stessa data risultino dai registri anagrafici ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero, segreto.

3. Agli aventi diritto al voto l'Ufficio elettorale comunale invia apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario cui sono assegnati. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.

4. Sulla scheda per il referendum viene stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso.

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una giornata festiva dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

ART. 10

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni della Commissione Elettorale Comunale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati promotori del referendum.

ART. 11

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, la Commissione Elettorale Comunale procede entro dieci giorni alla verifica dei risultati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari di cui uno resta depositato presso la Segreteria Comunale e uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.
3. La Commissione elettorale comunale decide in caso di reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati.

ART. 12

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, si pronuncia sull'oggetto del referendum.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.